

CONVENZIONE (QUADRO)

tra

CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO PER LE SCIENZE FISICHE DELLA MATERIA (CNISM)

e

UNIVERSITA' DI PISA

Premesso:

- (a) che l'Università è il centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è precipuo compito delle Università formare, elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari di ricerca operanti in tutto o in parte su programmi e progetti finanziati dallo Stato e da altri organismi pubblici, internazionali o privati;
- (b) che il Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze Fisiche della Materia (nel seguito indicato come CNISM), in base all'atto costitutivo ed allo statuto approvato dalle Università consorziate, ha il compito e le competenze per promuovere, svolgere e coordinare le ricerche e altre attività scientifiche e applicative nel campo delle Scienze Fisiche della Materia, anche a supporto delle Università consorziate e a quelle con cui si avviino convenzioni, favorendo collaborazioni e progetti coinvolgenti le risorse di Università, di altri Enti di ricerca pubblici e privati, industrie e altri soggetti privati;
- (c) che le attività nelle Scienze Fisiche della Materia, già coordinate e sostenute dall'INFN e da preesistenti Centri interuniversitari, sono svolte in prevalenza presso i Dipartimenti e gli Istituti Universitari nel cui ambito operano i ricercatori che hanno promosso la costituzione e lo sviluppo del CNISM;
- (d) che presso l'Università di Pisa opera una Unità di Ricerca del CNISM;
- (e) che il Regolamento Organico e del Personale CNISM prevede che lo stesso CNISM si avvalga di personale universitario o di altri enti, associato attraverso incarichi gratuiti di ricerca o di collaborazione tecnica;
- (f) che è riconosciuta da parte dell'Università di Pisa e del CNISM l'opportunità di dare maggiore impulso alle attività scientifiche, applicative e di formazione nel campo delle Scienze Fisiche della Materia utilizzando in sinergia le risorse della stessa Università e del CNISM messe a disposizione nell'ambito della presente convenzione;
- (g) che è opportuno favorire e sostenere l'accesso, per i docenti, i ricercatori e i tecnici dell'Università di Pisa, indipendentemente dai Dipartimenti e dalle discipline di afferenza, ai laboratori nazionali e internazionali presso cui il CNISM opera;
- (h) che il CNISM intende favorire la promozione e lo sviluppo delle attività didattiche con azioni di sostegno e rafforzamento, con particolare riguardo ai masters ed al dottorato di ricerca, e contribuire alla preparazione di figure professionali altamente qualificate sia attraverso l'organizzazione di scuole nazionali per dottorandi e di corsi di formazione per tecnici, sia attraverso l'appoggio ai corsi di laurea e di perfezionamento, ai master, alle scuole di specializzazione e alle scuole con fini speciali, e che tali azioni si esplicheranno sia utilizzando risorse e laboratori propri sia acquisendo risorse su programmi nazionali, internazionali e comunitari;

- (i) che il programma di attività del CNISM è definito dal Piano Triennale, approvato dall'Assemblea dei rappresentanti delle Università consorziate, che si articola in Progetti di area, Progetti esplorativi, Progetti strategici, Azioni di sostegno della comunità scientifica, Istituzione di Laboratori regionali e partecipazione a progetti nazionali ed internazionali;
- (j) che il CNISM e il CNR hanno sottoscritto una convenzione finalizzata alla realizzazione di un Programma Congiunto nell'ambito dei rispettivi Piani Triennali, in cui si indicano le risorse che CNR, CNISM e Università consorziate mettono a disposizione per la realizzazione di tale Programma;
- (k) che analoghe convenzioni il CNISM potrà ricercare e stipulare con altri Enti;

**tutto ciò premesso,
tra**

l'Università di Pisa (nel seguito indicata come Università), codice Fiscale n. 80003670504, nella persona del Magnifico Rettore, Prof. Marco Pasquali, nato a Cremona, il 02.03.1947, a ciò autorizzato dal Senato Accademico con delibera n. 251 del 18.09.2007 e dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 194 del 25.09.2007

e

il Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze Fisiche della Materia (CNISM) Codice Fiscale n. 97368190589, nella persona del suo Presidente, Prof. Giovanni Stefani, nato a Roma, il 29/05/1946, a ciò autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 31/07/2006 n.25

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 : OGGETTO

L'Università ospita la locale Unità di Ricerca del CNISM (nel seguito indicata con "UdR") presso il Dipartimento di Fisica e il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale (di seguito chiamati "Dipartimenti"), con le modalità previste dalla presente convenzione, di cui le premesse che precedono formano parte integrante.

ART. 2 : RESPONSABILI

L'esecuzione della presente convenzione è affidata, per quanto riguarda il CNISM, al Coordinatore dell'UdR nominato secondo quanto previsto all'Art. 2 dell'Ordinamento dei Servizi del CNISM e per quanto riguarda l'Università, ai Direttori dei Dipartimenti presso cui opera la locale UdR.

ART. 3: PROGRAMMI DI RICERCA DI INTERESSE COMUNE

La locale UdR del CNISM e i Dipartimenti predispongono, nell'ambito del piano triennale del CNISM, Programmi di Ricerca di Interesse Comune (di seguito i "PRIC") per la cui esecuzione vengono messi a disposizione personale, risorse umane, finanziarie, strumentali e servizi, secondo quanto previsto dai successivi articoli.

Il CNISM e l'Università si impegnano a scambiarsi informative e a consultarsi su iniziative di interesse comune, attinenti alle Scienze Fisiche della Materia, fra cui segnatamente: l'installazione presso l'Università o in aree o presso enti di interesse anche universitario, quali ad esempio i parchi tecnologici e i laboratori regionali, di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo



tecnico-scientifico; l'avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica.

ART. 4: RISORSE

Annualmente i Direttori dei Dipartimenti comunicano al Coordinatore dell' UdR l'entità e la destinazione delle risorse dipartimentali finalizzate allo svolgimento dei PRIC di cui all'Art. 3.

Il Coordinatore dell'UdR a sua volta comunica annualmente ai Direttori dei Dipartimenti l'entità delle risorse destinate dal CNISM alle realizzazioni dei PRIC.

Il CNISM si impegna a fornire all'Università, dietro richiesta, il supporto tecnico-amministrativo necessario per l'utilizzo da parte del personale dell'Università dei laboratori nazionali e internazionali, a cui il Consorzio ha accesso diretto o tramite convenzioni o partecipazioni.

Parte delle risorse economiche, che non siano altrimenti vincolate, destinate dal CNISM allo svolgimento dei PRIC, potranno essere trasferite ai Dipartimenti, su richiesta dei Direttori dei Dipartimenti, presentata al Consiglio di Amministrazione del CNISM. Analogamente i Dipartimenti potranno trasferire al CNISM parte delle risorse economiche da loro destinate allo svolgimento dei PRIC, su richiesta del Coordinatore dell'Unità di Ricerca.

ART. 5: PERSONALE UNIVERSITARIO

Il personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo universitario che partecipa ai PRIC viene associato al CNISM, secondo quanto previsto dalle Regole di Associazione al CNISM approvate dall'Assemblea. A tale personale viene assegnato dal CNISM un incarico gratuito di ricerca o di collaborazione tecnica. L'espletamento di tale incarico deve essere compatibile con il pieno adempimento da parte degli interessati dei propri doveri nei confronti dell'Università, nel rispetto delle vigenti disposizioni.

L'Università accorda al CNISM la possibilità di rendicontare l'attività svolta da detto personale nell'ambito dei progetti inseriti nel piano triennale del CNISM di cui alla lett. (i) delle premesse.

Anche gli studenti del corso di Dottorato, i titolari di assegni di ricerca, i borsisti e i laureandi, che partecipano ai PRIC, possono essere associati al CNISM, ed effettuare stages presso laboratori del CNISM o di industrie ed Enti convenzionati col CNISM.

L'elenco del personale, per il quale siano proposti gli incarichi gratuiti sopracitati, con il consenso del personale medesimo, viene trasmesso annualmente dal Coordinatore dell'UdR ai Direttori dei Dipartimenti interessati per l'approvazione.

Il personale universitario associato, che si rechi in missione nell'ambito dei PRIC, deve chiederne autorizzazione all'Università, che in tale modo ne garantisce la copertura assicurativa, nonché al Direttore di UdR, in conformità a quanto previsto dal Manuale delle Missioni del CNISM, qualora le missioni gravino su fondi di pertinenza CNISM.

Nel caso il CNISM si faccia promotore di attività di ricerca e formazione, nell'ambito di programmi finanziati dall'Unione Europea, dal MIUR ovvero da altre Amministrazioni Pubbliche, idealmente condivisi dall'Università ai sensi del precedente art.3, le risorse umane facenti capo all'Università che siano legate al Consorzio in ragione della loro associazione e si pongano nella disponibilità del CNISM, potranno essere utilizzate da quest'ultimo nell'ambito della propria discrezionalità gestionale.

ART. 6: PERSONALE CNISM

Il CNISM svolge i PRIC utilizzando, oltre al personale universitario, propri dipendenti, borsisti e collaboratori, o personale dipendente da altri Enti comandato o distaccato presso l'UdR. L'eventuale distaccamento di personale CNISM presso un Dipartimento sarà stabilito all'atto della definizione dei PRIC e potrà avvenire solo con il parere favorevole del Consiglio del Dipartimento.

L'Università può utilizzare personale CNISM per le proprie attività scientifiche e didattiche, previo nulla osta del Coordinatore di UdR e con il consenso degli interessati. In particolare l'Università può assegnare incarichi didattici al personale di ricerca CNISM, ai sensi delle leggi vigenti e delle normative dell'Università.

Il personale, i borsisti e collaboratori dello CNISM, operanti presso la UdR, devono attenersi alle vigenti norme generali di sicurezza sul lavoro e ai regolamenti specifici in vigore presso la struttura ospitante.

La lista del personale di cui al presente articolo ed ogni sua variazione viene comunicata dal Coordinatore di UdR ai Direttori dei Dipartimenti, senza che ciò determini obblighi assicurativi per l'Ateneo. Detto personale è di norma coperto da apposite polizze assicurative opportunamente stipulate dal CNISM e, ove non previsto, direttamente dagli interessati a titolo personale.

Fatto salvo quanto precedentemente espresso nel presente documento, in relazione gli adempimenti connessi alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, ciascuna parte si attiene, per quanto di rispettiva competenza, a quanto indicato nel protocollo aggiuntivo allegato alla presente convenzione.

ART. 7: ATTREZZATURE

Il CNISM, per favorire lo svolgimento dei PRIC consente, compatibilmente con le proprie esigenze di ricerca, l'uso gratuito di attrezzature, servizi tecnici locali e laboratori nazionali propri o di quelli di cui ha disponibilità.

I Direttori dei Dipartimenti, compatibilmente con le esigenze didattiche e di ricerca dei Dipartimenti, consentono al personale ricercatore, borsista e collaboratori del CNISM operante presso la UdR l'uso di attrezzature e dei servizi tecnici dei Dipartimenti stessi.

La ripartizione delle spese di gestione e manutenzione degli impianti, delle apparecchiature e degli spazi necessari per lo svolgimento dei PRIC, nonché di quelle dei servizi di supporto offerti dai Dipartimenti sarà stabilita all'atto dell'approvazione dei PRIC stessi.

Ciascuna parte garantisce la conformità alle norme vigenti e la corretta manutenzione delle attrezzature messe a disposizione.

ART. 8 PUBBLICAZIONI

Il CNISM e l'Università si impegnano reciprocamente a menzionare l'altra parte in ogni opera o scritto scientifico relativo ai PRIC.

ART.9 : CLAUSOLE PARTICOLARI

Nel caso di contratti di ricerca e formazione cui partecipa il CNISM ovvero ad esso affidati da Enti Pubblici e/o Privati, laddove compatibile con le rilevanti norme contrattuali, CNISM e Università potranno concordare modalità, termini e condizioni economiche volte a disciplinare l'intervento dell'Università e l'impegno remunerato delle proprie risorse.

Eventuali aspetti non contemplati specificamente nella presente convenzione, inclusi quelli concernenti gli eventuali utili provenienti dall'attività relativa ai PRIC, nonché la prevenzione e protezione, verranno definiti in accordi supplementari in conformità alla normativa vigente.

In deroga ai principi stabiliti dall'art. 65 del Dlgs 10.2.2005 n. 30, spetta all'Università ed al CNISM il diritto di brevettare le invenzioni, ovvero i modelli di utilità ovvero ogni altra

innovazione suscettibile di formare oggetto di brevetto od altro titolo assimilabile. Le Parti stabiliscono sin da ora che le quote di titolarità dei brevetti depositati congiuntamente saranno determinate in relazione al numero degli inventori di ciascuna Parte nonché al valore delle risorse apportate al PRIC.

Resta ferma l'opzione di una Parte di rinunciare a favore dell'Altra qualora non interessata alla protezione, sviluppo e sfruttamento dell'invenzione, senza nulla dovere all'altra Parte.

Il personale dipendente dell'Università e/o del CNISM che partecipa alle attività del PRIC, e preventivamente rispetto al suo inizio, dovrà espressamente fornire la propria rinuncia ai diritti spettanti in base al citato art. 65, pena l'esclusione dal Progetto stesso. È fatto salvo il diritto spettante all'inventore/autore a essere citato a tale titolo in ogni atto, documento, pubblicazione inerente e/o collegata al brevetto.

Le Parti concorderanno caso per caso la Parte che sarà responsabile della gestione operativa delle fasi di brevettazione (PARTE OPERATIVA). Viene convenuto che di norma la parte operativa sia riconosciuta nell'Ente con maggiore quota di titolarità. La PARTE OPERATIVA avrà competenza esclusiva relativamente alla predisposizione delle domande di brevetto concernenti le invenzioni di cui è congiunta la titolarità e su tutte le procedure amministrative volte al deposito dei brevetti.

Le Parti parteciperanno agli oneri relativi al deposito della domanda di brevetto o di altra forma di privativa industriale e al mantenimento dei titoli giuridici in relazione alla quota di titolarità.

La PARTE OPERATIVA avrà competenza esclusiva relativamente alla attività negoziali finalizzate alla concessione di licenze d'uso e su qualunque altra forma di valorizzazione dei brevetti a titolarità congiunta.

Le Parti riconoscono sin da ora che il XX% (XX per cento) di ogni corrispettivo, a qualsiasi titolo derivante dalle attività di cui al presente accordo, verrà ripartito fra le Parti in funzione della quota di titolarità della domanda di brevetto o del brevetto, detratte le spese spettanti alla PARTE OPERATIVA a titolo di rimborso per le spese da questa sostenute.

Ciascuna Parte si impegna a distribuire i premi inventivi ai propri inventori in ottemperanza a quanto previsto dai propri Regolamenti interni in materia.

Le parti, in caso di trattamento di dati personali relativi al presente accordo, garantiranno il rispetto della normativa prevista dal D. Lgs. n. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali.

ART. 10: DURATA

La presente convenzione ha la durata di 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione da entrambe le parti e si ritiene automaticamente rinnovata ad ogni scadenza se una o entrambe le parti contraenti non la denunciano almeno un anno prima della scadenza.


ART. 11: CONTROVERSIE

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in relazione alla o in conseguenza della presente convenzione sarà risolta da un collegio arbitrale composto dal Rettore dell'Università, dal Presidente del CNISM e da un terzo membro nominato di comune accordo.

17 OTT. 2007

Data.....

Il Rettore dell'Università
Prof. Marco Pasquali



Data... 08 OTT. 2007

Il Presidente del CNISM
Prof. Giovanni Stefani

